

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 410 in data 4 aprile 2014

## **DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER DI CONCILIAZIONE**

### **Art. 1 – Obiettivi generali**

L'obiettivo prioritario dell'intervento è di offrire un aiuto economico finalizzato a favorire l'accesso a servizi di assistenza alla persona (assistenza per i familiari) al fine di migliorare la qualità della vita lavorativa delle persone, in particolar modo delle donne, con problematiche di conciliazione tra tempi di vita familiare e vita lavorativa. Tale intervento è altresì finalizzato a consentire una maggiore partecipazione al mercato del lavoro dei soggetti con difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

### **Art. 2 – Ambiti territoriali di intervento**

L'area di intervento selezionata per la sperimentazione dello strumento corrisponde all'intero territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

### **Art. 3 – Durata e caratteristiche del servizio**

È previsto un utilizzo temporaneo dello strumento: la durata massima di erogazione dell'assegno è pari a 10 mesi, a partire dalla data di assegnazione.

### **Art. 4 – Finanziamento**

L'intervento é finanziato mediante risorse statali per un importo complessivo pari a **€ 43.500,00 a valere sull'Intesa 2012 cui potranno aggiungersi eventuali somme ricavate da residui sull'Intesa 2010.**

### **Art. 5 – Destinatari**

Si tratta di persone, in particolare donne, che abbiano responsabilità di cura nei confronti di minori fino al compimento del 13 anno d'età, anziani o disabili e che rientrino nelle seguenti categorie:

- disoccupate, inoccupate, inattive, sottoccupate;
- dipendenti a tempo determinato o indeterminato;
- libere professioniste iscritte alla gestione separata dell'INPS;
- lavoratrici autonome atipiche;
- persone che avviano o che svolgono una attività di impresa.

I destinatari del Voucher devono essere residenti in Valle d'Aosta, trovarsi nella condizione di assistere familiari e affini, sino al **II° grado di parentela** \*\*: minori di età non superiore a 13 anni (compresi i minori adottati o affidati conviventi), disabili (diversamente abili ai sensi della legge 104/92) o anziani assistiti parzialmente o del tutto non autosufficienti.

Le condizioni di cui sopra devono essere opportunamente documentate come indicato all'art. 8.

In considerazione del fatto che si tratta di un servizio sperimentale, si prevede di riservare una quota dei fondi disponibili, pari al 20%, ai disoccupati. Nel caso in cui non ci siano richieste da parte di disoccupati, saranno soddisfatte le istanze presentate dagli occupati.

Al Voucher hanno diritto i soggetti di cui al presente articolo, il cui nucleo familiare presenti una situazione economico-patrimoniale annuale dichiarata non superiore a € **25.000,00** calcolata con il metodo IRSEE (Indicatore regionale di Situazione Economica Equivalente) di cui all'allegato D "Contribuzione a carico dei familiari" alla deliberazione della Giunta regionale n. 3751 in data 18 dicembre 2009.

**Il contributo in questione non è cumulabile con eventuali altri contributi ottenuti a sostegno delle medesime spese.**

#### **Art. 6 – Entità del Voucher e spese ammissibili**

Il Voucher può avere un importo massimo di **1.500,00 euro**.

Lo stesso è erogato al termine del progetto, a fronte di spese di carattere socio – assistenziale effettivamente sostenute, per la cura di figli minori di età non superiore a 13 anni (compresi i minori adottati o affidati conviventi), di persone anziane o disabili.

**Il Voucher è erogato a fronte di spese documentate, riconosciute al 100%, derivanti da prestazioni di lavoro e di servizio regolari, nonché della documentazione richiesta al punto 8.**

Su richiesta del beneficiario del voucher si prevede la possibilità di effettuare liquidazioni parziali mensili del contributo, sempre sulla base delle spese sostenute e regolarmente documentate, allegate alla relativa domanda.

**\*\* Prospetto parenti e affini fino al 2° grado ovvero:**

<b>Gradi</b>	<b>Parenti in linea retta</b>	<b>Parenti in linea collaterale</b>	<b>Affini*</b>
1°	Padre, madre e figli	-----	Suoceri con generi e nuore
2°	Nonni e nipoti	Fratelli e sorelle	Cognati e cognate **

\* Non c'è affinità tra con suoceri.

\*\* Il coniuge del cognato non è affine né sono affini tra di loro i mariti di due sorelle.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- Spese per servizi di assistenza, cura e accompagnamento ai bambini, agli anziani e ai disabili (baby sitter, badanti, assistenti) esercitati da privati.

Per individuare i soggetti che erogano i servizi di cura, si privilegiano le relazioni di fiducia delle famiglie; in caso di necessità i Centri per l'impiego possono fornire le informazioni necessarie per individuare un prestatore.

Il prestatore non può essere un familiare entro il **II° grado di parentela**.

### **Art. 7 – Criteri e punteggi per la graduatoria**

Ai soggetti richiedenti il Voucher di servizio per la conciliazione, aventi i requisiti richiesti, verrà attribuito un punteggio in base ai seguenti criteri coerenti, così indicati:

<b>GRADUATORIA</b>	<b>PUNTI</b>	<b>PESI</b>
<b>Ultima situazione economico-patrimoniale annua dichiarata</b>		<b>10</b>
<b>Situazione familiare del richiedente</b>		<b>40</b>
<b>Condizione occupazionale</b>		<b>40</b>
<b>Relazione allegata alla domanda attestante i bisogni di conciliazione</b>		<b>10</b>
<b>Totale</b>		<b>100</b>

### **Art. 8– Presentazione domande**

Le domande di assegnazione Voucher devono essere presentate, in marca da bollo da euro 16,00, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dalla Direzione politiche sociali.

I soggetti che presentano la richiesta di assegnazione del Voucher per la prima volta godranno di priorità rispetto a coloro che hanno già beneficiato del contributo.

La relazione personalizzata attestante i bisogni di conciliazione deve contenere le seguenti informazioni:

- illustrazione della situazione familiare;
- indicazione della situazione occupazionale dei componenti della famiglia;

- motivazioni per le quali si chiede l'erogazione del voucher di conciliazione;
- modalità di reperimento del prestatore;
- modalità di retribuzione del prestatore;
- eventuale proposta di inserimento lavorativo, per i disoccupati, a cura del Centro per l'impiego;
- obiettivi del percorso individualizzato:
- mantenimento del posto di lavoro;
- miglioramento dell'occupazione;
- riqualificazione dell'occupazione;
- avviamento al lavoro;
- altro;

L'istruttoria e la valutazione delle domande sono effettuate secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione.

Il percorso individuale deve prevedere anche la fine del progetto, allo scopo di determinare il periodo di fruizione del Voucher.

L'istruttoria e la valutazione delle domande di assegnazione dei Voucher, eseguite da una Commissione interna all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali composta dal Dirigente della struttura politiche sociali e da due funzionari della medesima struttura, prevedono la verifica formale (preliminare) della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la regolarità e la completezza della documentazione presentata dai soggetti richiedenti, cioè di tutti quei requisiti la cui assenza pregiudica direttamente e oggettivamente la possibilità di accedere al "Voucher di Conciliazione".

La valutazione consiste nell'attribuzione del punteggio secondo i criteri di cui all'art. 7.

I competenti uffici della Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali informano il destinatario dell'assegnazione del Voucher attraverso un'apposita comunicazione nella quale saranno indicati la data di inizio e quella di fine delle attività, il periodo di fruizione, l'importo del contributo e i casi di decadenza dell'assegnazione.

## **9. Motivi di esclusione**

Non sono ammesse a valutazione le domande che:

1. sono prive dei documenti previsti da allegare, compresa la copia del documento di identità in corso di validità;
2. sono state presentate con modalità diverse da quelle indicate nelle presenti disposizioni applicative;
3. sono prive della firma;
4. sono presentate da persone che non possiedono i requisiti indicati all'art. 5.

## **10. Verifica requisiti, approvazione graduatoria ed erogazione dei Voucher**

La struttura regionale competente, controllati i requisiti di ammissibilità e la relativa documentazione, provvede, con apposito atto, all'approvazione dell'assegnazione del Voucher.

Il pagamento del voucher è effettuato **direttamente alla persona** cui è stato assegnato a seguito della presentazione della domanda di rimborso del Voucher.

La documentazione originale delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti ai pagamenti eseguiti e debitamente comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, deve essere presentata entro **60 giorni** dalla fine del progetto, pena la decadenza dall'assegnazione.

La Regione procede, anche a campione, alla verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate dai soggetti beneficiari dei Voucher e, di conseguenza, a eventuali revoche e/o restituzioni del contributo, anche parziali.

Il beneficiario è tenuto a presentare la documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto per cui ha richiesto l'assegnazione del Voucher di conciliazione.

## **11. Clausole particolari**

1. In caso di esito negativo riguardo al raggiungimento degli obiettivi o al venir meno delle condizioni di assistenza nei confronti dei familiari, il pagamento del servizio fruito è a carico del richiedente.
2. Non è effettuato il pagamento del Voucher in mancanza di presentazione della documentazione idonea al rimborso.
3. Il Voucher sarà erogato nella misura delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. Il costo del servizio fruito è rimborsato per la durata delle attività previste dal progetto personale.
5. La Regione trattiene copia dei giustificativi di spesa e appone un timbro sugli originali che saranno restituiti ai destinatari.
6. Tutte le modifiche della propria situazione familiare devono essere comunicate tempestivamente agli uffici regionali, pena la revoca del voucher concesso.
7. In caso di ricorso a servizi di assistenza domiciliare sono riconosciute solo le spese di un solo assistente (es: una sola baby sitter per due o più figli minori fino a 13 anni, una sola badante per due genitori anziani che necessitano di assistenza, etc.).

## **12. Responsabile e tempi del procedimento**

Il responsabile del procedimento ai sensi della l.r. 19/2007 è il Dott. Gianni Nuti.

Il procedimento amministrativo è avviato il giorno successivo alla ricezione delle domande.

Il procedimento dovrà concludersi entro n. 120 giorni successivi dalla ricezione delle domande mediante un provvedimento espresso e motivato. Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi per l'emanazione del provvedimento finale di approvazione delle graduatorie e ammissione a finanziamento per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.

Le eventuali controversie insorte tra le parti che non si siano potute definire in via bonaria, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria; viene eletto come foro competente ed esclusivo quello di Aosta, con specifica esclusione della competenza arbitrale.

## **13. Tutela della privacy**

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successivi aggiornamenti – Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati richiesti dal procedimento, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'avviso pubblico stesso e sono oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici.